

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 549008)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2025, n. 1

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27
"Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "grandi e" e le parole: ", ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999," sono soppresse, e dove ricorrono le parole: "31 luglio 2024" queste sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2029".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 febbraio 2025

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 febbraio 2025, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e due disegni di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Rizzotto, Cecchetto, Finco e Vianello relativa a "Modifica alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"" (progetto di legge n. 221);
 - disegno di legge relativo a "Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"" (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 16 luglio 2024 - progetto di legge n. 283);
 - disegno di legge relativo a "Modifiche all'articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico"" (deliberazione della Giunta regionale n. 18/DDL del 6 agosto 2024 - progetto di legge n. 291);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico" in materia di piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico";
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 gennaio 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 4 febbraio 2025, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.

La materia delle derivazioni per usi idroelettrici coinvolge tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, caratterizzate da un complesso e variegato panorama normativo che interessa trasversalmente competenze legislative esclusive statali e competenze concorrenti tra Stato e Regioni.

Con la presente proposta si presentano modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 che riguardano sia le piccole che le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

La disciplina statale in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", in attuazione del quale sono intervenute nel Veneto la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", con la quale è stata disciplinata la fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, e la legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 "Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"" con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle sole grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Si rileva che il comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, novellato con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone quanto segue:

"Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione

regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.”

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 3 luglio 2020, dispone invece quanto segue: “Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.”

Ciò posto, considerato che il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27/2020 prevede un termine per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (31 luglio 2024) che differisce da quello stabilito dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (27 agosto 2025), con la presente proposta, in ossequio alle disposizioni del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 79/99, si introduce all'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2020 un nuovo comma 1 bis con il quale si demanda alla Giunta regionale di consentire nuovi termini per la prosecuzione delle grandi derivazioni idroelettriche, in scadenza e scadute, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara.

La disciplina del rinnovo delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico è un tema di grande attualità regolato da una disciplina speciale assai articolata, di cui agli articoli 28 e 30 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

La Regione del Veneto è intervenuta con l'articolo 4 comma 1 della legge regionale n. 27/2020 stabilendo che per la prosecuzione dell'esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

La presente proposta di legge, con riferimento alle piccole derivazioni a scopo idroelettrico, modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale stabilendo che la disciplina del medesimo comma 1 faccia riferimento alle sole piccole derivazioni a scopo idroelettrico, a tal fine sopprimendo il riferimento alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e all'articolo 26 del regio decreto n. 1775 del 1933 nonché all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999: in tal modo la disciplina rimanente stabilisce disposizioni con riferimento alle sole piccole derivazioni a scopo idroelettrico; viene, inoltre, sostituita la data: “31 luglio 2024” con “31 luglio 2029”, disponendo in tal modo una prosecuzione di 5 anni delle concessioni per piccole derivazioni a scopo idroelettrico.

Sul tema della normativa applicabile alle procedure di selezione per il rilascio delle concessioni per piccole derivazioni a scopo idroelettrico, sia con riferimento al diritto comunitario in materia di prestazione di servizi di cui all'articolo 12 della direttiva cd. Bolkestein o direttiva servizi, (direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno”), sia con il diritto comunitario e/o nazionale in materia di concorrenza, sono intervenuti più volte l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nonché il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), oltre che la Corte Costituzionale, che da ultimo con l'ordinanza n. 161 del 3 luglio – 7 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 41 del 9-10-2024, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2024”, ha sospeso il giudizio in corso e sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea tre questioni pregiudiziali sulla applicabilità alle piccole derivazioni idroelettriche (ovvero quelle con potenza nominale media annua che non eccede i 3.000 kW) del citato articolo 12 della direttiva cd. Bolkestein (direttiva 12/12/2006, n. 2006/123/CE).

Nel dettaglio della proposta in esame, con l'articolo 1 sono apportate le modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con l'articolo 2 è disposta la clausola di neutralità finanziaria e con l'articolo 3 l'entrata in vigore della modifica di legge proposta.

Per quanto riguarda l'istruttoria compiuta dalla Seconda Commissione consiliare, si segnala che:

- nella seduta del 31 agosto 2023 è stato illustrato il pdl n. 221;
- nella seduta del 12 settembre 2024 sono stati illustrati i pdl n. 283 e n. 291 ed è stato votato l'abbinamento dei tre progetti di legge; la Commissione ha scelto come testo base il pdl n. 291;
- nella seduta del 5 dicembre 2024 è stato esaminato il testo unificato ed è stato votato l'articolato ad eccezione della clausola di neutralità finanziaria.

Acquisiti i pareri favorevoli della Terza Commissione (espresso in data 22 gennaio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 29 gennaio 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione nella seduta del 30 gennaio 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al testo unificato dei progetti di legge n. 291, 221 e 283 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno votato a favore: il Presidente Rizzotto -con delega della Consiglieria Vianello- ed i Consiglieri Bet, Centenaro, Michieletto, Sponda e Zecchinato -con delega della Consiglieria Bisaglia- (Zaia Presidente), Cecchellero, Dolfìn e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier) e Boron (Misto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Bigon e Montanariello (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Misto) e Masolo (Europa Verde).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
grazie alla collega Rizzotto, che ha portato avanti questo tema per prima (ricordo nel 2023 il suo provvedimento).

Questo è un provvedimento che può sembrare marginale, ma non lo è affatto, e cercherò di farvi comprendere le ragioni per cui questo è un provvedimento importante, direi di capitale importanza per l’Amministrazione di questa Regione.

Ringrazio l’Ufficio legislativo per il lavoro enorme di predisposizione della scheda di inquadramento normativo per la rassegna della giurisprudenza sul tema, che è gigantesco.

Come ha ricordato la collega, infatti, è un tema veramente articolato e, nonostante ciò, la normativa rimane lacunosa sia a livello nazionale che a livello europeo, con il conflitto latente tra la disciplina della concorrenza e la disciplina della tutela del territorio.

I numerosi pronunciamenti da parte della Corte costituzionale, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dell’Autorità garante della concorrenza del mercato, di ARERA ci riportano alla domanda remota alla base del processo di liberalizzazione europeo del mercato elettrico del 1996: la produzione di energia è un bene o un servizio?

Qui la giurisprudenza è ampia e articolata e l’analisi dell’Ufficio legislativo è completa, ma non è risolutiva. In effetti, la disciplina attende di essere definita su scala nazionale, dove è in atto una rincorsa a disciplinare il rinnovo delle concessioni senza infrangere il principio delle norme sulla concorrenza, ma al tempo stesso senza compromettere l’esercizio degli impianti.

In attesa delle scelte ministeriali le Regioni si muovono, ma con finalità e visioni differenti: il Friuli avvia l’iter per l’acquisizione delle opere; la Giunta regionale del Veneto si limita a legiferare sul transitorio. Questo è il punto che secondo me è cruciale, ma andiamo con ordine.

Mi perdoneranno i colleghi se mi permetto di ripercorrere rapidamente la storia delle concessioni idroelettriche, protagoniste della storia dell’energia in Italia sin dalle sue origini, ad opera di una molteplicità di soggetti imprenditoriali prevalentemente privati.

Gran parte dello sviluppo della nostra regione fu dovuto a SADE, fino al 1962, quando la nazionalizzazione ha riportato sotto il cappello dell’ente di Stato, la quasi totalità degli impianti - rimase fuori Edison, che alimentava i propri impianti industriali al tempo - con un primo ricorso alle proroghe delle concessioni, che passavano direttamente allo Stato in regime di monopolio. Un passaggio che fu doloroso, perché la necessità di cedere la diga non fu estranea alla tragedia del Vajont. Fino al 1967, l’idroelettrico fu la prima fonte per l’energia elettrica in Italia, e la rete di condotte e bacini raggiunse un’estensione con pochi eguali al mondo.

L’industria elettromeccanica italiana, a quel tempo - e veneta, possiamo dire - era leader mondiale, un nome su tutti, la De Pretto a Schio. Con la volontà di privatizzare Enel, alla fine degli anni Novanta, si pose il tema di dare valore alla società, ragione per cui nel recepimento della direttiva europea di liberalizzazione del 1996, con il decreto legislativo n. 79 del 1999 si allungarono tutte le concessioni di Enel scadute e in scadenza fino al marzo del 2029, e fino al 2010 tutte le altre, per non creare un’opposizione politica da parte degli altri operatori. Trenta anni di esercizio di impianti in gran parte già ammortizzati è un bel capitale.

Infatti, Enel ha prodotto utili e tasse, importanti negli ultimi 25 anni, da quando è partito il mercato elettrico. Ora, il termine del 2029 è prossimo, infatti, questo Consiglio regionale, con la legge regionale 4 novembre del 2022 n. 24 ha recepito la norma nazionale, limitandosi a stabilire i criteri generali per la riassegnazione delle concessioni e a quantificare i canoni da corrispondere per beneficiare delle proroghe all’articolo 13. Sui canoni tornerò a breve.

Per la nostra Regione parliamo di 400 impianti, un settore che sul dato medio di produzione, e i prezzi medi 2024, vale 520 milioni di euro di fatturato, con una marginalità dell’ordine del 50%. Pure lo stato ha legiferato ripetutamente, pur senza trovare la quadra, due in particolare i provvedimenti che hanno modificato le regole. Il primo è la legge annuale per il mercato e la concorrenza, la n. 118/2022, che rivede i termini di avvio delle procedure competitive e la prosecuzione temporanea, non oltre i tre anni, cioè il 27 agosto 2025, per le grandi concessioni idroelettriche e introduce il potere sostitutivo del Governo. Non interviene, però, per superare le lacune nella disciplina vigente, la disomogeneità a livello nazionale, l’assenza di reciprocità e minore durata delle concessioni degli altri Paesi europei e non considera i rilievi che erano stati sollevati dal COPASIR né la chiusura della procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Il secondo provvedimento è il decreto legge sulla sicurezza energetica, il n. 181/2023, che proponeva per le grandi concessioni l’introduzione di un’ulteriore opzione a disposizione delle Regioni per l’aggiudicazione delle concessioni, con la possibilità di riassegnazione al concessionario scaduto o uscente o a una società mista, con il coinvolgimento del concessionario scaduto o uscente, previa proposta tecnico-economica e finanziaria e un Piano di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio azionabile in tempi rapidi.

Nella complessità normativa della riassegnazione delle concessioni auspicata dalla disciplina della concorrenza, in Parlamento si torna a discutere delle proroghe nelle concessioni con degli emendamenti presentati in queste ore al Milleproroghe in discussione al Parlamento, con il nobile fine di preservare il patrimonio idroelettrico dalla colonizzazione di concorrenti esteri, che non pensano minimamente a una reciprocità nelle regole di assegnazione delle loro concessioni, ma anche - attenzione - con l’effetto di perpetuare la conservazione delle concessioni nelle mani dei concessionari uscenti.

Mi sono permesso questo breve excursus per richiamare la vostra attenzione sulla necessità di tutelare i principi di assegnazione delle risorse di tutti. Se il regio decreto n. 1775/1933 fissava criteri chiari per la limitazione temporale nell’uso della risorsa idroelettrica, lasciando allo Stato la proprietà delle opere bagnate alla fine del periodo di concessione, quindi la possibilità di riassegnare l’uso degli impianti con costi di subentro contenuti, nei fatti vi è sempre stata una sudditanza dell’Amministrazione nei confronti dei privati concessionari. La proroga invocata ora è solo l’ultimo capitolo.

Su questo punto, critico la Giunta regionale, per non agire con la necessaria intraprendenza nella restituzione ai veneti del valore creato dalla risorsa idrica in Regione, nella situazione di attesa generata con le concessioni scadute o in scadenza, i concessionari non stanno facendo gli investimenti per il buon mantenimento delle strutture, così il patrimonio idroelettrico, di fatto, è gestito in maniera latitante. Si pensi agli sghiaamenti dei bacini, senza entrare in altri dettagli tecnici. Qui c'è la responsabilità della politica regionale. È estremamente significativa la sequenza temporale con cui questo Consiglio regionale è stato interpellato. Il testo che abbiamo in discussione è la sintesi di tre progetti di legge: il n. 221, presentato dalla consigliera Rizzotto, la più tempestiva, il 27 luglio 2023; il n. 283, il 18 luglio 2024; il n. 291, l'8 agosto 2024. Due PDL della Giunta regionale a 20 giorni di distanza. Questo è un segno evidente di un incedere incerto. Si prende tempo in attesa che cambino le regole nazionali, ma sul tema delle concessioni e dei relativi canoni questo Consiglio regionale si è già espresso con la legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 e la legge regionale 4 novembre 2022, n. 24. Il protagonista in discussione oggi è l'articolo 4, della legge n. 27/2020 relativo alla proroga delle concessioni di derivazione.

Voglio ricordare però che la legge regionale n. 27 del 2020 introduce, nella fedele applicazione della legge nazionale, degli extra canoni per le grandi derivazioni gestite in proroga; canoni che i concessionari presenti in Regione Veneto non stanno pagando in attesa che sia imposto loro l'obbligo da parte dei giudici a cui si sono appellati.

Allora l'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2020 è una clausola valutativa che recita, tra gli altri, al comma 1: ogni due anni, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge, indicando tra gli altri punti, eventuali problematiche e criticità insorte durante l'attuazione della presente legge e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

Secondo punto: la Commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Io qui sollecito la presidente Rizzotto a rendere conto al Consiglio regionale del braccio di ferro in atto con i concessionari uscenti e dell'enorme credito che si è accumulato da parte del Consiglio regionale verso i soggetti concessionari, perché si cerchi un'interlocuzione anche in vista della scelta sull'opportunità della riassegnazione delle concessioni ormai prossime. Cioè sono i nostri interlocutori nella riassegnazione e ci vogliono mettere alle strette non pagando i canoni.

Io qui sollecito proprio l'orgoglio di questo Consiglio regionale di fronte a dei soggetti che non stanno tenendo un atteggiamento collaborativo, ma chiedono la proroga ventennale nella discussione parlamentare.

Tornando alla modifica proposta dall'articolo 4 della legge n. 27 del 2020, i contenuti sono due di fatto, già richiamati dalla relatrice: la prosecuzione dell'esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico, che prevedono un termine anteriore al 31 luglio 2029, ivi incluse quelle già scadute sino al 31 luglio 2029, e la prosecuzione nell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, fino di fatto al 27 agosto 2025 in attuazione dell'articolo 12 del decreto Bersani, novellato dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 e ritengo essenziale, però, rimarcare questa differenza tra le grandi e le piccole derivazioni, la tipologia e il ruolo delle piccole concessioni di derivazioni sono profondamente diversi da quelle dei grandi impianti, essi sono spesso di proprietà di enti locali o integrati nei fabbricati, addirittura nelle aziende produttive, e difficilmente sono eradicabili dal contesto in cui si trovano oggi.

È significativa la recente produzione giurisprudenziale relativa alla distinguibilità tra derivazione dell'acqua e impianto. Non mi soffermo su questo, però è un tema importante, non possiamo distinguere la derivazione dalla proprietà dell'impianto, per cui dal mio punto di vista ha assolutamente senso trovare dei criteri di riassegnazione delle piccole concessioni a scopo idroelettrico, che privilegino la continuità con la gestione presente, spesso l'unica che possa assicurarne una redditività.

Ricordo che molti di questi impianti sono stati realizzati a seguito della legge n. 308 del 1982, il primo spiraglio di apertura sul monopolio della produzione di energia elettrica, che apriva per impianti idroelettrici fino a 3 megawatt, mai sviluppati prima, nei vent'anni di monopolio rigido dell'ente di Stato Enel, troppo piccoli per una società impegnata a sviluppare grandi impianti e divenire in quel campo leader mondiale, non economici per una grande utility e dunque pensati e realizzati dalle comunità o le imprese locali, che invece hanno potuto attivare delle sinergie molto specifiche nel territorio, e ciò è vero ancora oggi.

Riassegnare tramite gare internazionali le concessioni sui piccoli impianti difficilmente porterebbe a dei benefici alle comunità e all'efficienza dell'utilizzo, ma con certezza complicherebbe la vita di tutte le amministrazioni coinvolte.

Non è casuale, dunque, che delle 375 concessioni di piccola taglia presenti in Regione, ben 130 si trovino nel limbo della proroga.

Dal mio punto di vista, per le piccole concessioni a scopo idroelettrico dobbiamo trovare una soluzione che privilegi la presenza degli enti locali e la presenza dei soggetti del territorio, e su questo credo vada fatto un lavoro in ambito europeo.

Diverso è il caso delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, per le quali una forma di concorrenza per la riassegnazione ha una logica e deve essere considerata. La concorrenza è uno strumento prezioso per l'uso efficiente delle risorse, ma non deve divenire un mantra ideologico, capace di paralizzare le procedure amministrative, se i costi per metterla in atto superano i possibili benefici.

È - attenzione - una fattispecie simile a quella delle reti di distribuzione del gas, i cui rinnovi delle concessioni dovrebbero essere oggetto di procedure competitive in base alla normativa nazionale, ma di fatto hanno visto pochissimi casi in cui l'assegnazione è stata effettuata a seguito di una procedura di gara.

È bene richiamare che al fine della concorrenza bisogna assicurare che il massimo valore possibile sia creato e sia riconosciuto soprattutto alla comunità del territorio che tale valore genera.

Sulla dimensione territoriale possiamo discutere, che sia comunale, provinciale, regionale o statale, perché implica un'autonomia di gestione nell'interlocuzione con i soggetti concessionari, che su scala troppo piccola non è conseguibile. L'acquisizione della rendita può avvenire in due momenti distinti: uno, al momento dell'assegnazione della concessione, con una procedura che preveda un esborso iniziale oggetto del confronto tra i concorrenti; oppure, in alternativa, con un prelievo sulla produzione nell'arco della vita dell'impianto.

È chiaro che se gli Enti locali partecipano alla proprietà e alla gestione, l'acquisizione del valore è assicurata sulla base del secondo criterio. Ma per gestire gli impianti servono competenze tecniche che gli Enti locali possono avere per le piccole derivazioni, ma non per le grandi. Ecco dunque perché sia opportuno differenziare le regole per le piccole e le grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Però, ricordiamo, il momento del rinnovo delle concessioni – e per le grandi parliamo del 2029, che è domani – è un momento privilegiato per assicurare il valore da parte dell'ente concedente, e va preparato per tempo e con visione lucida sul punto di vista da cui si parte e sul punto di arrivo a cui si vuole giungere.

È per me paradigmatico che l'emendamento che riconosce priorità ai soggetti partecipati dagli enti locali nella premialità dell'assegnazione delle concessioni lo abbia dovuto presentare io sulla legge del 2022. A questa maggioranza manca la visione del punto a cui voler giungere.

Si attende insomma che lo Stato proceda a normare la questione, conciliando i temi della concorrenza, della tutela della risorsa e degli interessi del territorio. Ma chi meglio di questo Consiglio può tutelare gli interessi dei veneti?

L'assessore Bottacin, che ringrazio di essere presente, si è dichiarato soddisfatto, perché con la legge n. 27 del 2020 ritiene di aver creato le condizioni, si augura di aver creato le condizioni, visto il contenzioso in atto, per trattenere qualche milione di euro in più con gli extra canonici. Ma nulla ha fatto, in questa legislatura, per creare le condizioni normative, societarie, finanziarie e politiche perché queste proroghe finiscano e vi sia un accesso degli enti pubblici, delle loro controllate alla parte cospicua del valore creato dagli impianti che sta nell'utile generato, e oggi volatilizzato fuori regione.

Per questo non ci basta questa legge, non ci bastano le proroghe. Significherebbe rassegnarsi ad una subordinazione ai privati nella gestione della risorsa idroelettrica, e noi non ci stiamo.

È curioso che la Lega, paladina a parole dell'autonomia, nei fatti non agisca in modo reale dove ha già gli spazi di autonomia, come nella preparazione di un veicolo societario per l'assegnazione in house delle concessioni.

Una partita simile c'è nelle concessioni per la distribuzione di energia elettrica, dove l'ultima legge di bilancio ha previsto una proroga ventennale ai concessionari uscenti. Ma la Lombardia ha preparato tale passaggio con l'acquisizione da parte di A2A di una quota significativa delle reti di distribuzione elettrica a nord di Milano da parte di Enel, e in questo modo la Lombardia è d'accordo sulla proroga perché ha avuto la sua parte, ma noi cosa abbiamo avuto? Perché noi Veneto dovremmo assecondare altri 20 anni di concessione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica?

Io ho avuto il privilegio di lavorare al decreto legislativo n. 79 del 1999. Si voleva allora suddividere territorialmente la distribuzione dell'energia elettrica e vi fu un veto da parte degli operatori e si rimandò di 30 anni questa decisione. Adesso i 30 anni sono passati e cosa succede: che proroghiamo per altri 20 anni. No. Io non ci sto. Non ci sto nell'interesse dei cittadini. Io non ho niente contro gli operatori. Abbiamo una delle gestioni migliori del mondo, ma dal punto di vista della logica industriale avremo da guadagnare da una concorrenza per confronto tra gli operatori.

Ecco, riprendo il tema. La Lega in Lombardia si è mossa e può accettare la proroga sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica e chi ci perde siamo noi veneti. La proroga richiede il passaggio in Conferenza Stato-Regioni, nel quale invito i rappresentanti dei partiti al Governo ad agire con determinazione: dobbiamo cercare di evitare questo passaggio senza avere nulla in cambio.

Questa delle proroghe è una vera linea del Piave, non in nome del prossimo candidato alla Presidenza, che rischia di fare le nozze coi fichi secchi, chiunque, di qualunque parte sia, svegliamoci veneti o rimarremo gli unici a non trarre appieno il valore delle risorse del nostro territorio.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2020, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 4 - Ulteriori disposizioni in materia di concessioni idrauliche.

1. Per la prosecuzione dell'esercizio delle [grandi e] piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2029, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2029, il concessionario è tenuto[, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,] a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni scadute anteriormente al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”

2. Il concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico scaduta è tenuto, fino all'assegnazione della nuova concessione, a corrispondere per ogni annualità un canone aggiuntivo rispetto al canone demaniale pari a 20 euro per ogni KW di potenza nominale media di concessione.

3. Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo il canone minimo è aumentato del 10 per cento, mentre non è dovuto anche il canone per l'occupazione del demanio idrico.

4. Per l'anno 2020 gli oneri concessori di cui ai commi 2 e 3 sono dovuti in misura proporzionale in ragione dei giorni di vigenza della presente legge.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici